

Cass. civ. sez. III del 16 ottobre 2017 n. 24291

La questione dedotta all'attenzione di questo Collegio è se possa ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorquando l'evento sanante si è verificato solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare.

La sussistenza dei vizi è incontrovertibile. Intatti, la nullità delle notificazioni è stata dichiarata dal giudice di merito e questo capo della sentenza non risulta oggetto di gravame.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Com'è noto, l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. prevede che non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.

Come si ricava chiaramente dagli artt. 480, primo comma, e 482 cod. proc. civ., la funzione tipica dell'atto di precetto è di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, così da prevenire l'esecuzione forzata del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, egli viene preavvertito. Tant'è che il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni che deve intercorrere fra la notificazione dell'atto di precetto e l'inizio dell'esecuzione forzata, solamente in presenza di pericolo nel ritardo.

Del resto, la differenza fra il provvedimento di sospensione previsto dall'ultimo inciso dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., in caso di opposizione a precetto, e quello di cui all'art. 624 cod. proc. civ., in pendenza della procedura esecutiva, sta proprio in ciò: il primo serve a prevenire l'apposizione, sui beni del debitore, del vincolo che viene attuato mediante il pignoramento; il secondo lascia integri gli effetti del pignoramento (compreso il vincolo sui beni) e ha, quale unica conseguenza diretta, che non può essere compiuto nessun altro atto esecutivo (art. 626 cod. proc. civ.).

L'estinzione della procedura esecutiva prevista dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. non costituisce effetto diretto della sospensione della procedura esecutiva, bensì dell'acquiescenza delle parti alla valutazione di probabile fondatezza dell'opposizione (*fumus boni iuris*) contenuta nel provvedimento giudiziario.

L'interesse dell'intimato a prevenire l'esecuzione del pignoramento mediante la sospensione pre-esecutiva è ben evidenziato anche dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi anteriormente alla modifica dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.: quando il codice di rito ancora non prevedeva uno specifico strumento volto ad inibire l'attivazione dell'esecuzione forzata, si riconosceva al precettato la possibilità di ricorrere allo strumento cautelare atipico e residuale previsto dall'art. 700 cod. proc. civ. (Sez. I, Sentenza n. 2051 del 23/02/2000, Rv. 534285; Sez. I, Sentenza n. 1372 del 08/02/2000, Rv. 533587).

Dunque, se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione

con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito.

In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell'atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese (così già Sez. 3, 23 giugno 2014, n. 14209, non massimata).

Vanno dunque affermati i seguenti principi di diritto: "Il vizio di notificazione dell'atto di precetto è sanato - ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. - in virtù della proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento".

"Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese".

In applicazione di tali principi, il ricorso va accolto.

Ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti (in quanto la nullità della notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto è stata definitivamente accertata), è possibile decidere nel merito.

Va dunque dichiarata la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.